

NOVITÀ SUL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Il Garante della protezione dei dati personali ha fornito recentemente, sul proprio sito, chiarimenti in merito al Fascicolo Sanitario Elettronico: cos'è, chi può accedere, quali dati contiene, che tipologia di consenso serve?

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con strutture sanitarie pubbliche e professionisti sanitari privati per garantire un servizio più efficace ed efficiente.

Hanno diritto ad accedere al FSE l'assistito, le Regioni e il Ministero della Salute e chi esercita le professioni sanitarie ma solo a seguito del consenso esplicito dell'assistito che deve inoltre essere rinnovato periodicamente.

È molto importante che venga rilasciata all'assistito un'informativa chiara ed esplicita, contenente tutte le informazioni riguardanti il FSE e gli elementi richiesti dall'art. 13 del GDPR (Nuovo Regolamento Privacy) con indicazione del diritto dell'assistito di conoscere quali accessi vengono fatti al proprio FSE.

Le novità sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

COSA È IL FSE? È l'insieme di dati e documenti digitali relativi all'intera storia clinica di una persona generati ora, oltre che dalle strutture sanitarie pubbliche, anche da quelle private – i principali riferimenti normativi: Art. 12, comma 1, d. l. n. 179/2012 e D.P.C.M. n. 178/2015, art. 11 d. l. 19.05.2020 n.34

LE FINALITÀ

- Cura: diagnosi, cura e riabilitazione
- Ricerca: studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico
- Governo sanitario: programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria

I DATI PRESENTI

- Attraverso il FSE è possibile consultare molti documenti sanitari rilevanti, come ad esempio le prescrizioni mediche e farmaceutiche, le prenotazioni, le cartelle cliniche, i referti anche di pronto soccorso, le schede di dimissioni ospedaliere, i certificati medici e le esenzioni
- Nel FSE è presente anche il *patient summary* (profilo sanitario sintetico) con i dati necessari a gestire un'emergenza sanitaria
- Attraverso il FSE è possibile accedere anche al dossier farmaceutico aggiornato dalla farmacia che eroga il farmaco

CHI PUÒ ACCEDERE?

- L'assistito, che potrà così consultare i propri documenti sanitari sia clinici che amministrativi, come le ricette o i certificati di malattia
- Con il consenso dell'assistito, tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che intervengono nel processo di cura dell'assistito, compreso il medico di base, cui compete il compito di redigere il *patient summary*
- Le Regioni e il Ministero della salute per finalità di governo e di ricerca (senza i dati identificativi diretti dell'assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza)

CHI NON PUÒ ACCEDERE? Periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, medici legali, terzi non autorizzati

L'INFORMATIVA Deve essere chiara e indicare, oltre a tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Regolamento (titolare, finalità del trattamento, etc.), il diritto di conoscere quali accessi sono stati effettuati al proprio FSE

IL CONSENSO

- Una volta che l'assistito abbia espresso il proprio consenso, che deve essere reso *uno tantum* e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo FSE
- La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso
- Con i recenti interventi di semplificazione, il FSE viene automaticamente alimentato in modo che lo stesso assistito possa facilmente consultare i propri documenti socio-sanitari, anche se generati da strutture sanitarie situate al di fuori della Regione di appartenenza, grazie all'interoperabilità assicurata dal Sistema Tessera Sanitaria
- A prescindere dal consenso dell'assistito, gli organi di governo sanitario (Ministero della salute, Regioni) possono accedere a dati pseudonimizzati presenti nel FSE per svolgere le relative funzioni istituzionali (es. programmazione delle cure, gestione delle emergenze sanitarie)

Scheda a mera carattere divulgativo - giugno 2020 - www.garanteprivacy.it - info: urp@gpdp.it

(di lato la brochure realizzata dal Garante Privacy e consultabile sul suo sito www.garanteprivacy.it)

Per chi desiderasse ricevere informazioni circa i suddetti argomenti è possibile contattare l'Ufficio del nostro D.P.O. ai seguenti recapiti:

0583 429149 oppure 0583-87940

(non contattare la segreteria dell'Ordine)